

DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011,

n.150

Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) Rito ordinario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile;
- b) Rito del lavoro: il procedimento regolato dalle norme della sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile;
- c) Rito sommario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del capo III bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.

Art. 2 Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito del lavoro

1. Nelle controversie disciplinate dal Capo II, non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile.

2. L'ordinanza prevista dall'articolo 423, secondo comma, del codice di procedura civile può essere concessa su istanza di ciascuna parte.

3. L'articolo 431, quinto comma, si applica alle sentenze di condanna a favore di ciascuna delle parti.

4. Salvo che sia diversamente disposto, i poteri istruttori previsti dall'articolo 421, secondo comma, del codice di procedura civile non vengono esercitati al di fuori dei limiti previsti dal codice civile.

c.p.c. art. 447-bis. Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto.

Le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili. Sono nulle le clausole di deroga alla competenza.

TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA

Sezione lavoro

Ricorso ex art. 409 e 414 cpc

nell'interesse di

residente

Commento [U1]: Art. 414:

1) l'indicazione del giudice;

c.p.c. art. 413. Giudice competente.

Le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro. Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'articolo 409. Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.

Nelle controversie nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'articolo 18.

Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio (6).

Commento [U2]: c.p.c. art. 409. Controversie individuali di lavoro. Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

- 1) rapporti di lavoro [c.p.c. 646, 659] subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;
- 2) rapporti di mezzadria [c.c. 2141], di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto [c.c. 1647], nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
- 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
- 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici [c.c. 2093] [c.n. 603- 609] che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;
- 5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

Commento [U3]: Art. 414:

La domanda si propone con ricorso.

Commento [U4]: Art. 414 cpc:

2) il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito [...]; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto;

in _____, Via _____,
n. ____ (Codice Fiscale _____),
rappresentando e difeso, giusta procura stesa
in calce al presente atto dall'Avv. _____
(Codice Fiscale _____),
presso lo studio del quale in Perugia,
Via _____, n. _____, elegge domicilio,
ricorrente

Contro

_____ Srl, con sede in _____,
Via _____, n. ____ (Codice Fiscale/Partita Iva:
_____), in persona del Presidente
dell'Amministratore Unico e legale
rappresentante pro tempore, resistente

In fatto

Diritto

Tutto ciò premesso

_____, come in
epigrafe rappresentata e difesa
ricorre
all'Ill.mo Tribunale di Perugia affinché ai
sensi dell'art. 414 c.p.c. Voglia fissare
l'udienza di discussione della presente causa,
all'esito della quale si chiede di accogliere le
seguenti

CONCLUSIONI

Commento [U5]: c.p.c. art. 82. Patrocinio.
c.p.c. art. 417. Costituzione e difesa personali delle parti.
In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede euro 129,11.
La parte che sta in giudizio personalmente [c.p.c. 82] propone la domanda nelle forme di cui all'articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all'articolo 416 con elezione di domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica.
Può proporre la domanda anche verbalmente davanti al giudice (1) che ne fa redigere processo verbale.
Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all'articolo 415.
Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria (2).

Commento [U6]: Art. 163 cpc
6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata

Commento [U7]: Art. 414 cpc:
2) [...], il nome, il cognome e la residenza o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto;

Commento [U8]: Art. 414 cpc:
4) l'esposizione dei fatti [...]

Commento [U9]: Art. 414 cpc:
4) l'esposizione[...] degli elementi sui quali si fonda la domanda

Commento [U10]: Art. 414 cpc:
4) l'esposizione [...] degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;

Voglia l' Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni
contraria istanza, domanda ed eccezione:

In via preliminare:

- accertare e **dichiarare**

condannare

Con vittoria di spese, compenso professionale,
rimborso forfetario ed accessori di legge.

In via istruttoria

A) Si chiede ammettersi prova testimoniale
sulle seguenti circostanze di fatto articolare in
capitoli:

1) "Vero che [...]".

Si indicano quali testi su tutti i capitoli i

Sigg.ri _____.

Indirizzi che vengono indicati per le
comunicazioni _____ processuali:

PEC _____; numero del fax _____.

Si dichiara che ai sensi dell'art. 13 del
D.P.R n. 115/2002 il valore della presente
causa è pari ad €___ e il contributo
unificato è, quindi, pari ad **euro**_____.

Avv. _____

PROCURA SPECIALE

OMISSIS

Commento [U11]: Art. 414 cpcp:
3) la determinazione **dell'oggetto della domanda**

Commento [U12]: Art. 414 cpc:
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione

c.p.c. art. 416. Costituzione del convenuto.
[.....]
e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.

c.p.c. art. 421. Poteri istruttori del giudice.
[...]
Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma sesto dell'articolo 420.
Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro, purché necessario al fine dell'accertamento dei fatti e dispone altresì, se ne ravvisa l'utilità l'esame dei testimoni sul luogo stesso (2).
Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell'articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell'articolo 247.

Commento [U13]: c.p.c. art. 125.
... Il difensore deve, altresì, **indicare il proprio numero di fax.**

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in L. 11 agosto 2014, n. 114, ha eliminato dall'art. 125 c.p.c. l'obbligo per il difensore di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

Art.37 D.l. 6 luglio 2011 n. 98
Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie
Comma 6, lett. Q
"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della meta."

Commento [U14]: L. 115/2002, art. 9 (L) (Contributo unificato)
1.E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10.
1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.

Commento [U15]: c.p.c. art. 125
contenuto e sottoscrizione degli atti di parte.
Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale.[...]

Art. 415.

(Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza)

Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.

Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di sessanta giorni.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 417.

Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

Il termine di cui al comma precedente è elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma è elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all'estero. Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, il ricorso è notificato direttamente presso l'amministrazione destinataria ai sensi dell'articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio.